



Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2015

PUNTO 5 – CONFERENZA UNIFICATA

Emendamenti delle Regioni

Riformulazioni proposte dal
Dipartimento per le politiche della Famiglia

~~Note~~

- L'articolo 1 comma 1 punto 1.2. è così riformulato:
1.2. Attività di competenza regionale e degli enti locali
Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base all'art. 1, commi 1253 e 1260, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 : euro 5.000.000,00 per finanziare attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali compreso altresì il finanziamento della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;


- L'articolo 1 comma 1 punto 1.2. è così riformulato:
1.2. Attività di competenza regionale e degli enti locali
Risorse destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base all'art. 1, commi 1253 e 1260, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 : euro 5.000.000,00 per finanziare attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali, **che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;**

- Conseguentemente all'articolo 2 comma 3 sostituire le parole: " della nascita o dello sviluppo dei Centri per le famiglie" con le parole: "delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali compreso altresì il finanziamento della nascita e dello laddove presenti, dei Centri per le famiglie"

Conseguentemente all'articolo 2 comma 3 sostituire le parole: " della nascita o dello sviluppo dei Centri per le famiglie" con le parole: "delle famiglie e delle responsabilità genitoriali come previste dalle proprie programmazioni regionali, **che abbiano carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché a favore della nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;**



- Eliminare le lettere a) e c) dell'articolo 2 comma 4;
- Eliminare la lettera c) dell'articolo 2 comma 4;



- L'articolo 2 comma 5 è così riformulato: "I finanziamenti delle Regioni e/o Province autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta, da inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2015 al Dipartimento per le politiche della famiglia;

- L'articolo 2 comma 5 è così riformulato: "I finanziamenti delle Regioni e/o Province autonome saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta, da inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2015 al Dipartimento per le politiche della famiglia;



- Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma 8. "Al fine di effettuare il monitoraggio delle azioni poste in essere, il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmetterà una scheda di monitoraggio che dovrà essere compilata dalle Regioni"

- Alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma 8. "Al fine di effettuare il monitoraggio delle azioni poste in essere, il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmetterà una scheda di monitoraggio dei Centri per la famiglia attualmente presenti nel territorio e della tipologia dei servizi da loro offerti, che dovrà essere compilata dalle Regioni ed inviata al Dipartimento entro il termine di cui al comma 5".

